



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 75 DEL 11/06/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA SELGHERA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso**

- che la via Selghera è una strada urbana su area residenziale, a carreggiata singola a doppio senso di circolazione classificata ai sensi dell'articolo 2 commi 2 e 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 come strada locale e ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e con l'ordinanza dirigenziale n. 152 del 27/09/2024;
- che con l'adozione dell'ordinanza dirigenziale n. 124 del 15/11/2022 del comune di Jesolo, l'area di via Selghera rientra nella perimetrazione della Zona Urbana 30 kmh;

**Considerato**

- che sul tratto di via Selghera compreso fra le intersezioni con le vie Roma Destra - SP42 e Elsa Morante i margini della carreggiata sono segnalati con linea bianca continua;
- che sul margine sud del tronco stradale di via Selghera compreso fra le vie Roma Destra - SP42 e via Morante la sosta risulta vietata dalle 08:00 alle 20:00;
- che la larghezza della carreggiata nel tratto di via Selghera in esame risulta inadatto a garantire le condizioni di sicurezza imposte dal doppio senso di circolazione vigente, alla luce anche degli affacci sulla stessa dei ravvicinati accessi carrabili privati;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 2, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

**O R D I N A**

- che sul margine sud del tronco stradale di via Selghera compreso fra le vie Roma Destra - SP42 e via Morante la sosta venga permanentemente vietata dalle 0:00 alle 24:00 senza rimozione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.